DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2004

relativa all'ammissibilità delle spese sostenute da alcuni Stati membri nel 2004 per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca

[notificata con il numero C(2004) 2730]

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2004/555/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/439/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca (¹), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/439/CE fissa le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricevere un contributo finanziario dalla Comunità per le spese sostenute nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (²). Ai sensi della predetta decisione, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, decide ogni anno in merito all'ammissibilità della spesa prevista dagli Stati membri e all'importo della partecipazione finanziaria della Comunità per l'anno successivo.
- (2) La Commissione ha ricevuto aggiornamenti dei programmi quinquennali da parte di Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito, nei quali sono indicati i dati che tali Stati membri intendono raccogliere tra il 1º gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004, conformemente al regolamento (CE) n. 1543/2000. Essi hanno inoltre presentato domanda di contributo finanziario per la spesa di cui all'articolo 4 della decisione 2000/439/CE.
- (3) Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione, del 25 luglio 2001, che istituisce un

programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio (³), la Commissione ha esaminato i programmi nazionali degli Stati membri per il 2004 e ha verificato l'ammissibilità delle spese sulla base di tali programmi. Sulla base di tale valutazione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2000/439/CE, agli Stati membri dovrebbe essere versata una prima rata.

- 4) Una seconda rata dovrebbe essere versata, nel 2005, dopo che gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione la relazione finanziaria e la relazione tecnica in cui è descritto in modo dettagliato il grado di realizzazione degli obiettivi fissati al momento dell'elaborazione del programma minimo e del programma esteso, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2000/439/CE e dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1639/2001, previa approvazione di tali relazioni da parte della Commissione.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce per il 2004 l'importo della spesa ammissibile per ciascuno Stato membro e il tasso della partecipazione finanziaria della Comunità per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca.

Articolo 2

La spesa sostenuta per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca, quale indicata all'allegato I, può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità non superiore al 50 % della spesa ammissibile per il programma minimo, come stabilito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1543/2000.

⁽¹⁾ GU L 176 del 15.7.2000, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 222 del 17.8.2001, pag. 53.

Articolo 3

ΙT

La spesa sostenuta per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca, quale indicata all'allegato II, può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità non superiore al 35% della spesa ammissibile per il programma esteso, come stabilito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1543/2000.

Articolo 4

- 1. La Comunità versa una prima rata pari al 50 % della partecipazione finanziaria di cui agli allegati I e II.
- 2. Una seconda rata sarà versata nel 2005, una volta che la Commissione abbia ricevuto e approvato la relazione finanziaria e la relazione tecnica, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2000/439/CE.

Articolo 5

1. Il tasso di cambio dell'euro utilizzato per calcolare gli importi ammissibili nel quadro della presente decisione è quello in vigore nel maggio 2003.

2. Le dichiarazioni di spesa e le domande di anticipo in valuta nazionale inoltrate dagli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria sono convertite in euro al tasso in vigore nel mese in cui tali dichiarazioni e domande pervengono alla Commissione.

Articolo 6

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica finlandese, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione